



16° Torneo Provinciale di Calcio a Cinque
Stagione agonistica 2016 **Comitato Provinciale di Belluno**

Art. 1 - Partecipazione al Torneo

La partecipazione alla manifestazione ed agli altri tornei organizzati dalla Commissione Calcio a Cinque è aperta a tutte le Società sportive affiliate al Comitato che possiedono i requisiti e sono nelle condizioni di rispettare le norme previste dal Regolamento. Le Società sportive possono partecipare all'attività, fatti salvi i requisiti previsti dal Regolamento e le modalità di partecipazione contenuti nello stesso.

Art. 1.2 – Tesseramento di atleti

L'età minima degli atleti per partecipare è: **16 anni provinciale**

Possono prendere parte alle attività organizzate dalla Commissione Calcio a Cinque del CSI di Belluno solo ed esclusivamente atleti tesserati CSI presso Società sportive già ammesse alla manifestazione in data pari o antecedente alla prima gara alla quale prendono parte. Nel corso del Torneo Provinciale di Calcio a Cinque si potranno tesserare nuovi giocatori fino alla data del 31 gennaio di ogni annata sportiva, fatta salva la possibilità di modifiche, dilazioni o deroghe da parte della stessa Commissione Calcio a Cinque pubblicate sui Comunicati Ufficiali della Commissione Calcio a Cinque.

Premessa

Nel corso delle manifestazioni sportive organizzate dal Comitato Provinciale di Belluno si applicano le norme contenute nell'edizioni più aggiornate delle diverse sezioni dello **Sport in Regola - Regolamenti e norme per l'attività sportiva:**

- Norme per l'attività sportiva.
- Disposizioni regolamentari per le discipline sportive .
- Regolamento per la giustizia sportiva.
- Regolamento per i campionati e gran premi nazionali.
- Regolamento arbitri e giudici di gara.

Per quanto concerne il Regolamento tecnico di gioco si applicano i **Regolamenti Tecnici della IFAB-FIGC** con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui al presente regolamento.

Art. 1.3 – Tesserati CSI in altre discipline sportive

È concessa la partecipazione al Torneo Provinciale di Calcio a Cinque anche a tesserati CSI in altre attività sportive, anche presso altre società CSI che nell'annata in corso non svolgano fra le loro attività sportive il calcio a cinque.

Art. 1.4 – Tesserati CSI per un'altra società di calcio a cinque

Durante la stagione sportiva è consentito il trasferimento di atleti tra società CSI solo su autorizzazione della Commissione. La richiesta scritta, opportunamente motivata, dovrà essere inoltrata alla Commissione unitamente al nulla-osta della società di Appartenenza, possono invece partecipare tutti gli atleti che praticano calcio A 11 o con la propria Società o modificando il tesseramento con un'altra.

Le decisioni della Commissione saranno rese note tramite Comunicato Ufficiale e risulteranno inappellabili.

Art. 1.5 – Doppio tesseramento tra società CSI

Nel caso di atleti tesserati contemporaneamente per due diverse società CSI di calcio a cinque, vale la priorità della firma (ovvero la data del timbro che la Segreteria CSI pone sul modello 2T o 2R dell'atleta all'atto del tesseramento e che verrà riportata sul tesserino CSI).

La responsabilità oggettiva del doppio tesseramento ricade sulla società che ha effettuato, in ordine di tempo, il secondo tesseramento. Al giocatore che si rende responsabile della firma dei due tesserini sarà inflitta una sanzione disciplinare.

Art. 1.6 – Infrazioni al tesseramento

Nei casi in cui si constati un'infrazione alle norme precedenti (sia a seguito di reclamo di parte sia per un accertamento d'ufficio) possono essere comminate le seguenti pene:

- ▶ perdita a tavolino per 0-6 di tutte le gare non omologate nelle quali si è verificata l'infrazione;
- ▶ penalizzazione in classifica di 1 punto per ogni gara già omologata nella quale si è verificata l'infrazione;

- squalifica del Dirigente Responsabile e/o del Presidente della società interessata per un periodo di tre mesi con deferimento alla Commissione Provinciale Giudicante (di seguito CPG) in caso di recidività;
- ammenda di 50 € a carico della società interessata.

Art. 1.7 – Atleti in età non regolamentare

La Commissione previo consenso della Presidenza del Comitato Provinciale potrà derogare alle norme nazionali che disciplinano l'età degli atleti appartenenti alle diverse categorie laddove manchi la categoria di riferimento dei giocatori in età non regolamentare. Nel corso del Torneo Provinciale **2016** non possono comunque partecipare gli atleti che nella stagione sportiva in corso abbiano preso parte a gare ufficiali FIGC:

□ di calcio a 5

- dalla serie B in su per l'attività maschile, un giocatore che pratica calcio A5 Federale (D - C2 - C1) se partecipa a questo campionato, non può scendere in campo con la Società Federale ma deve solo continuare con il CSI.

Nessuna limitazione per giocatori del settore giovanile FIGC serie (D - C2 - C1) che fanno i fuori quota in queste serie l'età massima però deve essere, nati entro l'anno 1995.

□ di calcio a 11 e di calcio a 7

dalla promozione in su per l'attività maschile e possono continuare entrambe le discipline perché attività sportiva diversa. Regolamento della Commissione Calcio a Cinque

Art. 2 - Identificazione dei giocatori e dei dirigenti

Art. 2.1 – Presentazione dell'elenco dei partecipanti alla gara

Almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra (o, in mancanza, l'allenatore o il capitano) deve presentare all'arbitro, debitamente sottoscritto dal capitano, l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco. L'elenco va compilato in due copie da consegnare all'arbitro. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.

L'elenco va compilato con le seguenti modalità:

- indicazione della gara (avversario, data, orario e luogo dell'incontro) cui l'elenco si riferisce;
- indicazione di numero di maglia, nome e cognome, data di nascita e numero di tessera CSI di ciascun giocatore (specificando il capitano e il vice-capitano);
- indicazione di nome e cognome, incarico e numero di tessera CSI dei dirigenti presenti in panchina (obbligatoriamente vi dovrà essere un Dirigente Responsabile) tenendo presente che non possono essere più di quattro per società;
- indicazione del colore delle maglie;

Art. 2.2 – Tessere CSI

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara deve avvenire con una delle seguenti modalità: attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata) ; carta d'identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, tessera di riconoscimento militare, tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione, libretto o tessera universitaria, permesso di soggiorno, foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza, da un Notaio, tessera dell'Azienda dove si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici in forma "subjudice" mediante l'accettazione di un'autocertificazione che attesti l'effettivo tesseramento al CSI di quanti sprovvisti della tessera associativa (in caso di atleta minorenni, la certificazione va sottoscritta dal dirigente responsabile – maggiorenne – della Società sportiva cui l'atleta stesso appartiene). In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti oltre che della tessera CSI, del documento d'identità valido e previsto dal precedente comma.

Quindi se privo di tessera CSI autocertificazione, privo di entrambi (tessera e documento d'identità) non gioca

Regolamento della Commissione Calcio a Cinque

Art. 2.3 – Giocatori e dirigenti sprovvisti di tessera CSI

. La Commissione in comune accordo con il Giudice Sportivo accerterà la regolare posizione dell'interessato.

Eventuali irregolarità possono comportare:

- ▶ la comminazione di una multa pari a 50 €;
- ▶ la perdita della gara a tavolino per 0-6;
- ▶ la squalifica del Dirigente Responsabile che ha sottoscritto la dichiarazione consegnata all'arbitro.

Art. 2.4 – Giocatori e dirigenti non presenti all'appello

Qualora un atleta e/o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificarli al momento del loro effettivo arrivo.

Art. 2.5 – Dirigente Responsabile

Ogni società deve obbligatoriamente indicare in elenco un Dirigente Responsabile. Questa funzione può essere svolta da uno dei giocatori in elenco.

Art. 2.6 – Partecipazione con documento falsificato

In caso di accertata falsificazione del tesserino CSI e/o di altri documenti d'identificazione, sia a seguito di reclamo di parte sia per accertamento d'ufficio, sono previsti i seguenti provvedimenti:

- ▶ perdita per 0-6 a tavolino della gara o delle gare non omologate in cui si è verificata l'irregolarità;
- ▶ 1 punto di penalizzazione in classifica per ogni gara omologata in cui si sia verificata l'irregolarità;
- ▶ inibizione per tre mesi al Dirigente Responsabile e al Presidente della società;
- ▶ ammenda di 50 € a carico della società.

Art. 3 - Tutela sanitaria

Art. 3.1 – Tutela sanitaria

Ai sensi del D.M. 18/02/1982 (G.U. n° 63 del 05/03/1982), in ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale del CSI, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica, l'attività istituzionale del CSI:

- ▶ è considerata come agonistica quella riservata ad atleti di 15 anni compiuti;
- ▶ è considerata come non agonistica quella riservata ad atleti che non abbiano ancora 15 anni.

L'attività riservata a categorie che comprendono atleti sia al di sotto che al di sopra dei 15 anni va sempre considerata come agonistica.

Art. 3.2 – Certificato medico dei giocatori tesserati

Le società sono tenute a far sottoporre i propri tesserati a visita medica al fine di accertare l'idoneità all'attività sportiva.

La firma del Presidente della società sul modello provvisorio 2T (o 2R) attesta che il giocatore è in possesso del certificato medico per la pratica agonistica dell'attività sportiva per l'annata in corso, indispensabile per la partecipazione ai tornei di calcio a cinque nell'ambito del CSI.

Al Presidente andranno attribuite le responsabilità in caso di inadempienza a tale norma.

Il CSI declina ogni responsabilità, ritenendo le società moralmente e materialmente responsabili d'eventuali inadempienze a quanto sopra stabilito.

Art. 4 - Provvedimenti disciplinari di altri enti

Art. 4.1 – Squalifiche di altri enti

Le squalifiche comminate dalla FIGC o da altro Ente di Promozione Sportiva hanno efficacia anche nell'attività del CSI nei limiti e con le modalità previste dalle eventuali Convenzioni.

Art. 4.2 – Mancato rispetto delle squalifiche di altri enti

L'eventuale infrazione alla norma precedente, constatata sia a seguito di reclamo di parte sia per accertamento d'ufficio, porta ai seguenti provvedimenti:

- ▶ sospensione del giocatore sino alla conclusione del torneo e deferimento alla Commissione Provinciale Giudicante se il periodo di sospensione è superiore ai tre mesi;
- ▶ squalifica tecnica del Dirigente Responsabile e del Presidente della società interessata con deferimento alla Commissione Provinciale Giudicante in caso di recidiva;
- ▶ perdita della gara o delle gare non omologate per 0-6 a tavolino;
- ▶ 1 punto di penalizzazione in classifica per ogni gara omologata in cui si sia verificata l'irregolarità;
- ▶ ammenda di 50 €.

Art. 5 - Provvedimenti disciplinari

Art. 5.1 – Squalifiche dell'anno sportivo precedente

Le giornate di squalifica inflitte ai tesserati del CSI nel corso dell'anno sportivo precedente, e non ancora scontate, dovranno essere estinte nella nuova stagione sportiva secondo le modalità pubblicate sul Comunicato Ufficiale.

Art. 6.2 – Competenza del Giudice Sportivo

Ogni provvedimento adottato dal Giudice Sportivo sarà solamente tecnico per la disciplina del calcio a cinque, mai di carattere associativo, in quanto l'unico organo designato e competente in merito è solo il Consiglio Provinciale.

Art. 5.3 – Indagini del Giudice Sportivo

Al di là del reclamo di parte, si precisa che il Giudice Sportivo, in presenza di ragionevoli dubbi sulla perpetuazione di illeciti sportivi, si riserva il diritto di aprire d'ufficio indagini ufficiali.

Art. 5.4 – Fatti di particolare gravità

Per eventuali fatti di particolare gravità, oltre ai provvedimenti previsti dal presente Regolamento, potranno essere applicate ammende fino ad un massimo di 100 €.

Art. 5.5 – Fatti imprevisti

Nel caso in cui nel corso della stagione sportiva si verificano fatti non previsti dal presente Regolamento, il Giudice Sportivo adotterà le decisioni che riterrà opportune facendo riferimento sia allo spirito dello Statuto del CSI e del relativo Regolamento

Organico sia all'Itinerario Sportivo-Educativo.

Le squalifiche comminate dalla FIGC o da un altro Ente di Promozione Sportiva hanno efficacia nel CSI se superiori ad un mese.

Nel corso del Campionato Provinciale 2014 verranno scontate le sole squalifiche pregresse (relative alla precedente stagione agonistica) superiori ad una giornata (non ci sono squalifiche pendenti)

Art. 5.6 – Ufficialità dei provvedimenti disciplinari

L'ufficialità e la validità dei provvedimenti si ha dal momento in cui gli stessi appaiono sul Comunicato Ufficiale (di seguito *CU*) della Commissione: dalle ore 11:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del CU ovvero dal momento in cui lo stesso è visionabile oltre che in segreteria anche sul sito ufficiale del CSI di Belluno e ciò vale come notifica.

Non è pertanto un valido motivo ignorare i provvedimenti del Giudice Sportivo per il semplice fatto di non aver ricevuto via posta **3** il Comunicato o essersi basati solo su quest'ultimo (essendo possibili errori di stampa non imputabili al CSI).

Per esigenze organizzative (ad esempio nelle fasi finali o in tornei che prevedano la disputa di più gare nell'arco della stessa settimana) la Commissione può riservarsi di modificare le suddette modalità di comunicazione e ufficializzazione dei provvedimenti disciplinari.

Art. 5.7 – Espulsione dal terreno di giuoco

L'espulsione dal terreno di gioco di un giocatore non implica necessariamente un'automatica squalifica: sarà compito del Giudice Sportivo ufficializzare tale provvedimento.

Art. 5.8 – Squalifica per somma di ammonizioni

Un giocatore sarà squalificato per una gara al raggiungimento della terza ammonizione: sarà compito del Giudice Sportivo ufficializzare tale provvedimento.

La Commissione si riserva il diritto, dandone opportuna informazione sul Comunicato Ufficiale, di modificare la suddetta norma modificando il numero di ammonizioni necessarie per scontare un turno di squalifica o di prevedere in determinate fasi dei tornei l'annullazione delle ammonizioni in precedenza comminate.

Art. 5.9 – Squalifica di giocatori e dirigenti

Non possono partecipare alle attività sportive né svolgere ruoli nel corso delle stesse i tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dai relativi articoli del RGS.

Un giocatore squalificato non può essere inserito con funzioni di dirigente e/o allenatore sull'elenco giocatori fino a pena scontata.

Un dirigente squalificato o inibito dal Giudice Sportivo non può prendere parte alle gare come atleta.

Art. 5.10 – Rettifica dei provvedimenti disciplinari

La Commissione Provinciale Giudicante, a seguito di motivato e regolare reclamo di parte, potrà rettificare e/o annullare ogni provvedimento del Giudice Sportivo.

Art. 5.11 – Squalifiche di giocatori tesserati anche per il calcio

I giocatori che disputino nella medesima annata sportiva i campionati CSI sia di calcio a 11 o a 7 sia di calcio a 5, indipendentemente dalla società di appartenenza, dovranno scontare le squalifiche nel seguente modo:

- ▶ se un giocatore o un dirigente subisce una squalifica per un massimo di 4 giornate, ovvero di 30 giorni, queste dovranno intendersi riferite, e quindi da scontare, nella manifestazione per cui sono state inflitte;
- ▶ se invece la squalifica subita supera le 4 giornate, ovvero i 30 giorni, la stessa dovrà intendersi estesa a tutte le manifestazioni di calcio a cinque organizzate dal CSI.

Nel corso del Torneo Provinciale 2016 il conteggio delle ammonizioni verrà azzerato al termine della Prima Fase.

Le squalifiche “a tempo” superiori ai 3 mesi saranno estese a tutte le discipline sportive del CSI solo previa decisione dell’Organo Giudicante in applicazione all’art. 112 comma 3 dello Sport in Regola.

Lo stesso dicasi per quanto concerne il CU ricevuto a mezzo fax o posta elettronica e quello pubblicato sul sito ufficiale del CSI di Belluno.

Art. 5.12 – Schieramento di un giocatore squalificato

Nel caso in cui un giocatore squalificato prenda ugualmente parte ad una gara successiva alla ufficializzazione del provvedimento

di squalifica, verranno presi i seguenti provvedimenti:

- ▶ perdita della gara a tavolino per 0-6;
- ▶ ai termini della squalifica verrà aggiunta la giornata (o le giornate) in posizione irregolare.

Art. 5.13 – Valutazione della forza maggiore

La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in primo grado e alla Commissione

Provinciale Giudicante in seconda ed ultima istanza.

- ▶ distribuzione presso la sede del CSI;
- ▶ invio per fax;
- ▶ invio tramite posta elettronica; ▶ pubblicazione sul sito internet.

Art. 6 - Formula del torneo

Art. 6.1 – Formula di svolgimento

La Commissione provvederà a pubblicare sul primo Comunicato Ufficiale utile la formula del torneo, specificando:

- ▶ la composizione delle diverse eventuali divisioni/serie e dei diversi gironi/gruppi;
- ▶ i criteri per l’accesso alle eventuali fasi successive;
- ▶ le fasi di svolgimento delle attività.

Nel corso della stagione agonistica alcune delle suddette indicazioni potranno essere modificate, previa opportuna comunicazione alle società, da parte della Commissione.

La Commissione provvederà inoltre a pubblicare sui propri CU le ulteriori modalità, i termini e le quote di iscrizione.

Art. 6.2 – Omologazione dei risultati

L’omologazione dei risultati delle gare è di competenza del Giudice Sportivo e viene resa nota a tutte le società attraverso il CU.

Uno o più risultati possono essere modificati a seguito di accertate irregolarità rilevate dal Giudice Sportivo.

Art. 6.3 – Compilazione delle classifiche

Qualora al termine delle gare del torneo, due o più squadre fossero in parità di punti in classifica, per l’ammissione alle eventuali fasi successive si procederà con il seguente criterio:

- ◆ Se le squadre a pari punti risultassero essere due, si considererà nell’ordine:
 - ▶ la differenza reti negli scontri diretti;
 - ▶ la differenza reti complessiva;
 - ▶ il numero di gol segnati;
 - ▶ il comportamento disciplinare;
 - ▶ il sorteggio.
- ◆ Se le squadre a pari punti risultassero essere più di due, si considererà nell’ordine:
 - ▶ la classifica avulsa;
 - ▶ la differenza reti della classifica avulsa;
 - ▶ la differenza reti complessiva;
 - ▶ il numero di gol segnati;
 - ▶ il comportamento disciplinare;
 - ▶ il sorteggio.

La Commissione può deliberare la disputa di uno o più spareggi al posto di procedere al sorteggio, così come, previa opportuna comunicazione ufficiale, variare i criteri suddetti o il loro ordine.

Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda) tra Società di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- ▶ media punti (punti fatti/partite disputate);
- ▶ media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
- ▶ differenza reti;
- ▶ classifica coppa disciplina;
- ▶ quoziente reti (reti fatte/reti subite);
- ▶ sorteggio.

Nel corso del Torneo Provinciale 2016 le classifiche dei gironi della Prima Fase verranno stilate prendendo in considerazione, nell'ordine:

- ★ punti complessivi;
- ★ punti nella classifica avulsa;
- ★ differenza reti nella classifica avulsa;
- ★ differenza reti complessiva;
- ★ maggior numero di gol segnati;
- ★ coppa disciplina;
- ★ spareggio.

Art. 6.4 – Conteggio dei punti in classifica

Per ogni gara, agli effetti della compilazione della classifica, vengono assegnati i punti nel seguente modo:

- ▶ 3 punti per la vittoria;
- ▶ 1 punto per il pareggio;
- ▶ 0 punti per la sconfitta.

Art. 6.5 – Incontri ad eliminazione diretta

Nelle gare ad eliminazione diretta in partita unica, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocheranno due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno, se persistesse la parità si procederà ai rigori (secondo la formula FIGC).

Art. 7 - Svolgimento delle partite

Art. 7.1 – Direzione delle gare

Le gare sono dirette da arbitri del CSI.

Tutte le gare sono dirette da almeno un arbitro (facente sempre funzione anche di cronometrista).

Art. 7.2 – Campo di giuoco. Le gare si disputeranno a Belluno Circolo Tennis Belluno campi di Fisterre (salvo modifiche) si rammenta di aver cura e rispetto di tutte le strutture che ci ospitano, non occupare spogliatoi non concessi visto che sono impianti polifunzionali, non lasciare valori ho oggetti nei locali.

Art. 7.3 – Pronto soccorso sul campo

Per ragioni sanitarie, su tutti i campi di calcio a cinque, non è ammesso portare il tradizionale “secchio d'acqua con la spugna”.

Sono, invece, ammesse bombolette ghiaccio-spray o similari. Le squadre si devono attrezzare con le valigette di pronto soccorso.

Art. 7.4 – Tenuta di giuoco

Nel caso in cui, a giudizio insindacabile dell'arbitro, il colore delle maglie delle due squadre si possa confondere, la squadra prima nominata (anche quando la gara è disputata in campo neutro) è tenuta a cambiare la propria maglia.

I giocatori non possono indossare alcun oggetto pericoloso per sé e per gli altri giocatori.

Le scarpe indossate devono essere di tela o cuoio con fondo di gomma: su determinati impianti, al fine di preservare la superficie di giuoco, la Commissione può deliberare ulteriori e più specifiche restrizioni al tipo di calzatura indossabile.

Art. 7.5 – Giocatori in panchina

I giocatori che effettuano il preriscaldamento a bordo campo, nell'attesa di subentrare ad un proprio compagno, devono indossare una tuta o una casacca che li distingua dai giocatori presenti sul rettangolo di giuoco.

Tutti i componenti della panchina devono sostare sulla stessa durante la gara e sono soggetti alla medesima disciplina delle persone ammesse in campo.

Art. 7.6 – Uso di parastinchi e scaldamuscoli

In tutti i tornei del CSI è obbligatorio l'utilizzo dei parastinchi.

Anche per quanto concerne il colore dei pantaloncini calzamaglia, o scaldamuscoli, non c'è l'obbligo che siano dello stesso colore del pantaloncino soprastante.

Art. 7.7– Uso degli occhiali

Possono partecipare alle gare giocatori che indossano occhiali da vista purché tali occhiali siano dotati di montatura morbida (non metallica) e purché il giocatore rilasci opportuna dichiarazione scritta da allegare al rapporto arbitrale. Nessun problema per coloro che usano lenti a contatto.

Nessuna responsabilità sarà comunque a carico del CSI.

Art. 7.8 – Espulsione temporanea

L'espulsione temporanea viene notificata dal direttore di gara mediante il "cartellino azzurro". Ha la durata di 2 minuti ed è comminata durante la gara in relazione alla gravità della scorrettezza (violazione di norme regolamentari o di comportamento) secondo il giudizio dell'arbitro.

L'atleta rientra in campo al termine dei 2 minuti o a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria.

Nel corso del Campionato Provinciale 2016 non si applica la norma di cui all'art. 7.8.

Art. 8 - Impraticabilità del campo

Art. 8.1 – Impraticabilità del campo

Art.8.2 – Guasti all'impianto di illuminazione

Nel caso in cui il regolare svolgimento di una gara sia pregiudicato, a giudizio insindacabile dell'arbitro, dal mancato o imperfetto funzionamento dell'impianto di illuminazione, la Commissione disporrà per il recupero.

Art. 8.3 – Recupero delle gare rinviate per impraticabilità del campo

Le gare rinviate per i motivi di cui all'articolo precedente dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data del rinvio o comunque prima dalle Fasi Finali.

Art.8.4 – Per rinviare una gara oltre alla richiesta scritta c'è il versamento di euro 50 (cinquanta)

Art. 9 - Reclami da parte delle società

Art. 9.1 – Inammissibilità dei reclami tecnici

In nessun caso e per nessun motivo sono ammessi reclami di carattere tecnico ossia per errore tecnico dell'arbitro.

Art. 9.2 – Reclami sulla posizione irregolare dei giocatori

I reclami sulla posizione irregolare degli atleti e/o dei dirigenti debbono essere presentati con le seguenti modalità:

- ▶ preannuncio scritto fatto all'arbitro a fine gara o fatto pervenire alla Commissione entro e non oltre le ore 18:00 del primo giorno feriale successivo alla gara. Tale preannuncio deve essere firmato dal Dirigente Responsabile o dal Presidente della squadra reclamante ed essere opportunamente motivato;

- ▶ reclamo, anche in unica copia, consegnato o fatto pervenire alla Commissione e alla squadra avversaria tramite raccomandata

6 entro e non oltre il quarto giorno successivo alla gara di cui trattasi (fa testo il timbro postale). A tale reclamo deve allegarsi tutta la documentazione comprovante la fondatezza e la veridicità dei fatti denunciati e la ricevuta della raccomandata inviata alla squadra avversaria;

- ▶ potranno essere presi in considerazione anche reclami che contengano una motivata riserva e a seguito dei quali si faccia pervenire, tutta la documentazione relativa;

- ▶ versamento della quota di reclamo di 50 €, restituibile in caso di accettazione, anche parziale, del reclamo stesso.

Art. 9.3 – Reclami incompleti

I reclami mancanti anche di uno solo dei predetti requisiti non verranno esaminati dal Giudice Sportivo e la tassa verrà incamerata.

Tuttavia, se dopo aver preannunciato il reclamo e pervenuto entro il lunedì è a completa discrezione del Giudice Sportivo il prenderli in considerazione per proseguire d'ufficio accertamenti e/o iniziative che ritenesse di fondata opportunità.

- ◆ per e-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail della Commissione o dell'Organo giudicante competente; per quanto attiene la sottoscrizione del reclamo lo stesso si intende regolarmente firmato se inviato dall'e-mail notificata al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione al torneo o campionato di competenza. È compito della reclamante accertarsi dell'effettivo ricevimento del reclamo da parte dell'organo giudicante; la tassa reclamo va versata con le modalità stabilite dal Comitato.

Art. 9.4 – Reclami nelle fasi finali

Nelle fasi finali, data la scarsità di tempo a disposizione degli organizzatori, eventuali reclami presentati dalle società dovranno pervenire immediatamente successivo alla gara, con le modalità sopra indicate e fermo restando l'obbligo del preannuncio scritto.

Le delibere saranno rese note subito da parte del Giudice Sportivo presente alle fasi Finali.

Art. 10 - Istanze di revisione da parte delle società

Art. 10.1 – Ricorsi verso i provvedimenti disciplinari

Avverso le decisioni del Giudice Sportivo e i provvedimenti dallo stesso emessi, le società potranno presentare ricorso indirizzandolo alla Commissione Provinciale Giudicante del CSI di Belluno, con consegna diretta o a mezzo raccomandata, entro e non oltre il quarto giorno successivo alla pubblicazione ufficiale della decisione di cui trattasi.

I ricorsi dovranno contenere l'esatta e completa descrizione dei fatti, onde consentire alla Commissione Provinciale Giudicante di valutare in modo esauriente (previa raccolta di supplemento al rapporto arbitrale e dopo aver sentito personalmente gli interessati) e di prendere le decisioni del caso.

All'istanza di revisione vanno acclusi la tassa-reclamo di 60 €, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio dell'istanza alla controparte (qualora si riferisca al risultato di una gara).

La Commissione Provinciale Giudicante esaminerà tali ricorsi emettendo delibere definitive entro 8 giorni dal loro ricevimento (salvo quanto disposto dall'art. 118 del RGS).

Art. 10.2 – Provvedimenti esclusi dai ricorsi

Non sono appellabili, né soggetti quindi ad esame di qualsiasi altro organo del CSI, le sanzioni:

- ▶ di ammonizione e di ammonizione con diffida;
- ▶ di squalifiche sospese condizionalmente;
- ▶ di squalifiche la cui durata effettiva sia di 1 sola giornata o inferiore a 7 giorni;
- ▶ le sanzioni amministrative fino a 25 €.

Art. 10.3 – Ricorsi di Seconda Istanza

Avverso alle decisioni in Prima Istanza prese dalla Commissione Provinciale Giudicante, le società potranno ricorrere in Seconda

Istanza presso la Commissione Giudicante Regionale.

Art. 11 - Durata e inizio ritardato delle gare

Art. 11.1 – Durata dei tempi di gara

Ciascun tempo di gara durerà 20 minuti con intervallo massimo di 5 minuti. L'arbitro, prima del termine del primo e del secondo tempo, comunicherà ai capitani e alle panchine delle due squadre i minuti che intende recuperare.

Art. 11.2 – Tempo di attesa per l'inizio della gara

Il tempo di attesa per poter dare inizio alla gara è fissato a 20 minuti (ovvero un tempo di gioco). L'appello potrà eventualmente essere fatto entro il predetto periodo di attesa. La ritardata presentazione della squadra sul terreno di giuoco comporta un'ammenda di 20 €.

Trascorsi i 20 minuti, senza che la squadra sia pronta per entrare sul terreno di giuoco, l'arbitro potrà non dar luogo alla disputa della partita. Alla società, anche se presente, verrà comminata la perdita per 0-6 a tavolino, senza altre penalità.

Nel caso in cui, malgrado siano trascorsi i 20 minuti di attesa, le due squadre siano presenti e d'accordo di disputare ugualmente la partita, l'arbitro può dirigerla, purché prima della stessa venga rilasciata una dichiarazione, sottoscritta da entrambi i Capitani

o dai Dirigenti Responsabili delle due squadre, di regolarità della gara malgrado l'inizio ritardato oltre i termini previsti.

Art. 11.3 – Mancata presentazione di una squadra

Se una squadra non si presenta in tempo e se, anche dopo la regolamentare attesa di 20 minuti, non arriva sul campo nessuno a giustificare l'assenza, verrà inflitta la perdita della gara per 0-6 a tavolino e un'ammenda di 50 €.

Art. 12 - Rinuncia alla gara o al torneo

Art. 12.1 – Rinuncia ad una gara

Se una squadra dichiara di rinunciare alla disputa di una gara entro il lunedì precedente alla stessa, per motivata impossibilità, presentando una dichiarazione scritta alla segreteria del CSI, verrà inflitta la sola perdita della gara per 0-6 a tavolino, senza alcun altro provvedimento.

Art. 12.2 – Rinuncia durante una gara

Se la rinuncia avviene durante una gara per raggiunto numero minimo di giocatori, è prevista la perdita della gara a tavolino per 0-6, o con il punteggio del campo se peggiore.

Se la rinuncia, prima del termine della gara, avviene per un altro motivo (per esempio non accettate decisioni arbitrali), sono previsti i seguenti provvedimenti:

- ▶ perdita della gara per 0-6 o con il punteggio del campo se peggiore;
- ▶ penalizzazione di 1 punto in classifica;
- ▶ ammenda di 30 € alla società;
- ▶ inibizione al Dirigente Responsabile e al Presidente della società per tre mesi.

Vengono fatti salvi ulteriori e più gravi provvedimenti, tenuto conto di quanto risulterà dal referto arbitrale e dagli accertamenti successivi svolti dal Giudice Sportivo.

Art. 12.3 – Rinuncia al torneo

Nel caso in cui una squadra dovesse rinunciare, o comunque evitasse di presentarsi sul terreno di giuoco, per la metà delle gare (anche non consecutive) entro il girone di andata, verrà considerata “rinunciataria” a tutti gli effetti. In questo caso tutte le gare (sia quelle già disputate che quelle ancora da disputare) verranno considerate “nulle”.

Nel caso in cui la rinuncia avvenisse nel girone di ritorno, tutte le partite già disputate rimarranno confermate, mentre per quelle ancora da disputare si determinerà la sconfitta a tavolino per 0-6 a carico della società rinunciataria (salvo diversa delibera della Commissione).

In entrambi i casi la quota della cauzione verrà incamerata e la società verrà retrocessa all'ultimo posto in classifica.